

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo V - Dei titoli di credito

Art. 2013 Girata per incasso o per procura

Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.

L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante .